

T000603444

Milano B. 58
2

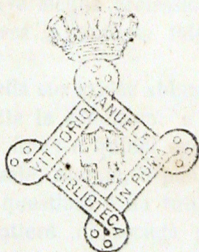
STATUTI

DELLA

MASSONERIA ITALIANA

AL RITO SIMB.

*discussi ed approvati dall'Assemblea di Milano
nelle sedute dal 2 al 5 del 5.^o mese, anno 5864 V. L.*



CAPO I.

NATURA, FINE, E MEZZI.

ART. 1. — La Mass.: Italiana è una società di persone riunite insieme da un patto di fede comune nei principj universali della Mass.: e di mutuo impegno a cooperare in comune al loro trionfo.

ART. 2. — Questi principj, che formano la sua divisa, sono la Libertà, l'Eguaglianza, la Fratellanza; e praticamente si risolvono per essa nel rispetto alla dignità personale, nell'osservanza della giustizia, e nel riconoscimento della solidarietà fra tutti li uomini.

ART. 3. — Suo fine diretto e immediato si è di concorrere efficacemente all'attuazione progressiva di questi principj nell'Umanità, sì che divengano gradualmente legge effettiva e suprema di tutti li atti della vita, individuale, domestica, e civile.

ART. 4. — Riconosce il principio dell'ordine naturale e morale, sotto il simbolo di Grande Architetto dell'Universo.

ART. 5. — Non prescrive alcuna professione particolare di fede religiosa, ma professa la massima tolleranza per tutte le credenze.

ART. 6. — Il campo della sua azione abbraccia il progresso del bene sociale sotto tutte le condizioni e le forme, che possono convenire al suo fine; e quindi ogni progresso del bene economico, intellettuale, morale, e politico, astenendosi però sempre da tutte le questioni e da tutti quei mezzi che verrebbero a darle il carattere di società politica propriamente detta.

ART. 7. — A meta ultima de' suoi lavori si prefige di raccogliere tutti li uomini liberi in una gran famiglia, la quale possa e debba a poco a poco succedere a tutte le sette, fondate su la fede cieca e l'autorità teocratica, a tutti i culti superstiziosi, intolleranti e nemici fra loro, per costituire la vera e sola chiesa dell'Umanità.

ART. 8. — La Mass.: Italiana consta di tre soli gradi, distinti col nome di *Apprendista*, *Lavorante*, e *Maestro*; nè riconosce per suoi membri se non coloro che accettano il presente Statuto e professano esclusivamente il Rito simb.:. Con li altri Ordini Mass.: di qualsiasi rito essa cercherà di stringere amichevoli relazioni per il bene commune.

CAPO II.

ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE.

ART. 9. — L'ordinamento della Mass.: Italiana risulta:

- a) Da società locali, denominate *Loggie*;
- b) Da un potere centrale, sotto il titolo di *Grande Oriente d'Italia*;
- c) Da Assemblies periodiche e straordinarie.

ART. 10. — Il numero delle LL.: è illimitato; quello dei loro membri potrà limitarsi dal Gr.: O.: per motivi d'ordine, o d'opportunità.

Possono farne parte persone d'ogni paese, d'ogni stirpe, e d'ogni credenza.

Il Grande Oriente d'Italia ha la sua sede nella Capitale del Regno; e può avere LL.: in ogni parte del mondo.

§ 1.

Delle Loggie.

ART. 11. — Ogni L.: avrà:

- Un presidente, detto il Venerabile;
- Due vicepresidenti, denominati 1.º e 2.º Sorvegliante;
- Un Segretario;
- Un Oratore;
- Un Tesoriere;
- Un Ospitaliere;
- Un Architetto;
- Un Esperto;
- Un Bibliotecario-Archivista.

I primi cinque Ufficiali della L.: costituiscono il Consiglio delle Luci.

ART. 12. — È obbligatoria almeno una tenuta al mese per ogni L.:; nè potranno tenersi adunanze mass.: fuori di L.:, eccetto il caso di banchetti o di funerali.

ART. 13. — Le tenute sono di tre gradi:

- Alla tenuta di 1.º grado convergono tutti i FF.: della L.:;
- Alla tenuta di 2.º grado, i soli Lavoranti e Maestri;
- Alla tenuta di 3.º grado, i soli Maestri.

Non verrà mai ammesso in L.: nessun profano.

ART. 14. — I lavori delle tenute di 1.º grado sono:

- a) L'accettazione e l'iniziazione di profani;
- b) L'elezione degli Ufficiali della L.:;
- c) L'elezione del deputato alle Assemblies;
- d) E tutte le pratiche e deliberazioni non riserbate alle tenute di grado superiore.

ART. 15. — Le tenute di 2.º grado sono dedicate all'iniziazione degli Apprendisti al grado di Lavoranti.

ART. 16. — I lavori speciali per le tenute di 3.º grado sono:

- a) L'iniziazione dei Lavoranti al grado di Maestri;
- b) Le relazioni col grande Oriente;
- c) I regolamenti interni delle LL.:;
- d) E quei provvedimenti che il Consiglio delle Luci riserverà alla deliberazione dei Maestri.

ART. 17. — Il suffragio non può essere segreto se non quando si riferisca a cose personali o venga domandato da cinque FF.:.

ART. 18. — In ogni tenuta di qualunque grado si farà sempre girare il *sacco delle proposte* e il *tronco di beneficenza*.

ART. 19. — Tutte le LL.: appartenenti al Grande Oriente d'Italia sono eguali fra loro.

ART. 20. — Le condizioni per esser membro della Mass.: Italiana sono:

- a) Età di 21 anni;
- b) Costumi e riputazione affatto irreprensibili;
- c) Istruzione sufficiente ad intendere i principj e riconoscere i doveri mass.:.
- d) Dimora da un anno nella provincia, o altrimenti malleveria di sette FF.:.

ART. 21. — La proposta di ogni candidato dev'esser fatta

da un Fr.: con una tavola da lui sottoscritta, contenente il nome, cognome, età, patria, stato, domicilio del candidato stesso, e deposta nel sacco delle proposte.

ART. 22. — Il Venerabile dà lettura della tavola, tacendo il nome del Fr.: proponente; e nomina in segreto, preferibilmente fra i Lavoranti, tre commissarij, senza che l'uno sappia degli altri, per prendere informazioni sul merito del candidato.

ART. 23. — Ciascun commissario ne ragguaglia la L.: con tav.: deposta nel sacco delle proposte, che sarà comunicata dal Ven.: tacendo il nome del referente; ed in seguito la L.: delibera a suffragio segreto dell'accettazione del candidato.

Se vi sono tre palle nere, la proposta è senz'altro rigettata.

Se ve n'ha solo una o due, si ripeterà nella tenuta seguente la votazione.

Ed ove si abbia ancora una o due palle nere, il Venerabile inviterà chi diede il suffragio contrario a comunicargli privatamente i motivi della sua opposizione; li esaminerà insieme con due Maestri di sua scelta, sempre in privato, e taciuto il nome del Fr.: oppositore; ed annunzierà poi la loro decisione alla L.: in questi termini:

- Tre Maestri hanno giudicato sufficienti (od insufficienti) i motivi della pata nera data al candidato.....
- e quindi dev'essere respinto (od accettato). •

Se i FF.: oppositori non risponderanno all'invito del Ven.: si terrà il loro voto per annullato.

ART. 24. — Avanti che il profano sia ammesso all'iniziazione, il Fr.: proponente dovrà aver depositata all'Oriente una modula a stampa, contenente:

- a) Li articoli dello Statuto che determinano i principj ed i doveri mass.:
- b) Un formulario, in cui il candidato dichiara il suo libero e pieno consentimento ai principj ed ai doveri della Mass.:, chiede di essere ammesso a farne parte, e scrive di propria mano il suo nome, cognome, età, patria, stato, e domicilio.

La tav.: sarà firmata anche dal Fr.: proponente.

ART. 25. — Si procederà allo stesso modo per le aggregazioni ed affiliazioni, con l'obbligo espresso ai commissarij di chiedere informazioni del candidato alla L.: di cui era membro.

ART. 26. — terminate le operazioni concernenti un candidato che siasi respinto, si brucerà tutto quanto si è scritto a suo proposito.

ART. 27. — Non si può esser Maestro prima di avere 25 anni.

Nel grado di Apprendista si dee rimanere almeno un anno, e nel grado di Lavorante non meno di due.

ART. 28. — Ciascuna L.: manderà al Grande Oriente ogni anno, nel mese di marzo, uno stato di tutti i suoi membri, ed ogni tre mesi una relazione de'suoi lavori. Lo stato verrà compilato dal Segretario, e la relazione dall'Oratore, che sarà approvata dal Ven.: dopo che ne sia stata data lettura alla L.: in tenuta di terzo grado.

ART. 29. — È in facoltà delle LL.: di farsi un Regolamento particolare di disciplina interna, a condizione che s'accordi con lo Statuto della Mass.: Italiana, e riceva l'approvazione del Grande Oriente.

ART. 30. — Per sopperire alle proprie spese le LL.: faran pagare ad ogni Fr.: una tassa mensile, non maggiore di lire 3.

Ciascun Fr.: all'atto della sua iniziazione farà inoltre un'offerta alla cassa della L.: e quegli che volesse il diploma pagherà L. 40 per ciascun grado.

Per le spese di fondazione ogni L.: provvederà al modo di raccogliere il capitale necessario e di rimborsarlo a chi lo avrà fornito; e quanto ad ogni altra tassa che fosse intenzione della L.: d'imporsi, dovrà questa essere stabilita per modo di Regolamento Interno coll'approvazione del G.: O.:

ART. 31. — Un Fr.: che voglia cessare di far parte della Mass.: annunzierà la sua rinuncia al Ven.: con una tavola da lui sottoscritta.

Se la L.: lo crede opportuno, elegge una Commissione di tre membri, incaricata di recarsi presso il Fr.: dimissionario per dissuaderlo dal suo proposito.

Se egli persiste, la rinuncia verrà accettata.

Egli però non andrà mai sciolto dalla obbligazione del suo giuramento al segreto, e dovrà pagare la tassa dell'intero anno corrente.

§ 2.

Del Grande Oriente.

ART. 32. — Il Grande Oriente d'Italia si compone:

Di un Gran Maestro dell'Ordine,

E di un Gran Consiglio, che comprende due Gran Maestri Aggiunti, 1.º e 2.º; due Sorveglianti, 1.º e 2.º; e li altri Ufficiali delle LL.º, Segretario, Oratore, Tesoriere, Ospitaliere, Architetto, Esperto, e Bibliotecario-Archivista.

ART. 33. — Il Gran Maestro è nominato dall'Assemblea Mass.º per tre anni.

L'Assemblea elegge pure i FF.º che devono comporre il Gran Consiglio; ma la distribuzione degli Uffizj vien fatta da loro stessi a maggioranza di voti.

Il Gran Consiglio si rinnova ogni anno per un terzo: le prime due volte per estrazione a sorte, e poscia per anzianità.

Il Gran Maestro e i membri del Gran Consiglio sono sempre rieleggibili.

ART. 34. — Il Gran Maestro è il capo supremo dell'Ordine, il suo rappresentante presso li Ordini mass.º stranieri, il suo organo ufficiale nelle sue relazioni politiche e civili; presiede tutte le adunanze mass.º; promulga i decreti e le decisioni del Grande Oriente, e convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie.

ART. 35. — Il Gran Consiglio terrà una seduta ordinaria per settimana, e si radunerà anche straordinariamente ogni volta che lo convochi il Gran Maestro.

ART. 36. — Il grande Oriente, nei limiti dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea, a maggioranza di voti dei membri presenti alla tenuta, che per la validità degli atti dovranno essere almeno cinque:

- a) Istituisce le LL.º nuove;
- b) Sospende o cancella dai ruoli della Mass.º Italiana le LL.º o i FF.º che avessero violato lo Statuto dell'Ordine;
- c) Decide le questioni che sorgessero tra L.º e L.º, o tra L.º e Venerabile;

d) Pronuncia in appello dalle decisioni delle LL.º su qualunque affare contenzioso dell'Ordine;

e) Risolve i dubbj e le questioni, su cui venisse consultato dalle LL.º o dai FF.º.

f) Provvede a tutto quanto possa contribuire al bene generale e all'incremento regolare della Mass.º Italiana.

ART. 37. — Per la fondazione d'una Loggia, dove il numero dei FF.º fosse scarso, può il G.º O.º derogare all'articolo 27, iniziando ai tre gradi in più breve intervallo i FF.º fondatori.

ART. 38. — È pure ufficio del G.º O.º:

a) Di pubblicare un *Bollettino ufficiale* della Mass.º Ital.º per notificare a tutte le LL.º i documenti, li atti, li avvisi, i pezzi d'architettura, ecc., di cui stimasse conveniente che i FF.º abbiano cognizione.

b) Di tenere un Registro, dove sieno iscritti i nomi di tutti i FF.º ed un altro detto il Libro d'Oro in cui si notino i nomi dei Gran Maestri, dei Membri del G.º Cons.º, e dei Venerabili di tutte le LL.º.

ART. 39. — Il Grande Oriente può ammettere nel suo seno quelli altri Maestri, della cui opera crederà potersi giovare.

Ogni Venerabile, Segretario, ed Oratore di L.º vi sarà ammesso di pien diritto nelle tenute ordinarie.

Non avranno però voto deliberativo.

ART. 40. — Ciascuna L.º dee pagare al Grande Oriente la tassa fissa annua di lir. 1 per ogni membro della L.º stessa; e inoltre rimborsargli il costo dei libri, elenchi, diplomi, insegne, ecc., che avrà da esso ricevuto.

ART. 41. — Il Grande Oriente d'Italia non riconoscerà nessun Ordine Mass.º che faccia esclusioni di culto o di razza.

§ 5.

Delle Assemblee.

ART. 42. — L'Assemblea generale della Mass.º Italiana è costituita dai Deputati di tutte le LL.º e dai membri effettivi del Grande Oriente. Questi però nelle questioni concernenti la loro amministrazione non han voto.

ART. 43. — Ciascuna L. dee mandare un solo Deputato all'Assemblea, scelto a maggioranza assoluta di voti fra i Maestri della L. stessa, o d'altre LL. appartenenti al Grande Oriente d'Italia.

La L. che non si facesse rappresentare all'Assemblea, sarà pur tenuta ad osservarne i decreti; altrimenti potrà essere sospesa o cancellata dall'Ordine.

ART. 44. — Ciascun Deputato rappresenta la Mass. Italiana, e non la propria L.

ART. 45. — L'Assemblea è convocata di pien diritto una volta all'anno, il 24 giugno.

E sarà convocata straordinariamente sempre che il Grande Oriente lo stimi necessario, o gliene venga fatta istanza dalla pluralità delle LL. a lui riunite.

ART. 46. — In ogni tornata ordinaria l'Assemblea determina in quale città d'Italia si radunerà l'anno seguente.

Le Assemblee straordinarie si terranno nel luogo, dove le convocherà il Grande Oriente.

ART. 47. — L'Assemblea ordinaria, a maggioranza assoluta di suffragj:

- a) Rivede lo Statuto e il Rituale dell'Ordine;
- b) Esamina i conti annuali del G. Oriente;
- c) Elegge il Gran Maestro o i membri del Gran Consiglio, a tenore dell'art. 33;
- d) E piglia tutte le deliberazioni che stimerà convenienti all'interesse comune della Mass. Italiana.

§ 4.

Istituzione, Disciplina, e Demolizione delle LL.

ART. 48. — Per fondare una L. devono riunirsi almeno 7 Maestri in uno stesso O. con una denominazione particolare, e costituirsi in L. provvisoria, sotto la presidenza di uno tra loro eletto a Venerabile, ed autorizzato ad assegnare agli altri l'ufficio di 1.º e 2.º Sorvegliante, Segretario, Oratore, Tesoriere, e Ospitaliere.

ART. 49. — La L. provvisoria rivolge al Grande Oriente una domanda di costituzione, con l'elenco di tutti i suoi membri, indicante il nome, cognome, età, patria, domicilio, qualità mass. e civili, e sottoscritto da tutti i FF.

ART. 50. — Il Grande Oriente, accolta che abbia la domanda, nomina un Commissario, il quale in una tenuta speciale consegnerà alla L. provvisoria la pergamena patente, lo Statuto, il Rituale, e le insegne; riceverà il giuramento di tutti i FF., e dichiarerà istituita la L. e validi i suoi lavori.

ART. 51. — Ogni L. così costituita ha il diritto di iniziare successivamente ai tre gradi mass.

ART. 52. — Il numero dei FF. presenti alla tenuta di una L. dee constare da un registro speciale, dove ciascuno segnerà il proprio nome.

I lavori non possono aprirsi senza la presenza di almeno 7 membri effettivi della L.

ART. 53. — L'ordine dei lavori per ogni tenuta si è:

- a) Apertura della L.;
- b) Lettura e approvazione del processo verbale della tenuta precedente;
- c) Lavori all'ordine del giorno;
- d) Iniziazioni;
- e) Invito del Venerabile ai FF. di leggere i loro pezzi d'architettura;
- f) Circolazione del sacco delle proposte, e loro comunicazione;
- g) Circolazione del tronco di beneficenza, ed annunzio del suo prodotto;
- h) Chiusura della L.

ART. 54. — Non si potrà decidere sopra una proposta d'interesse generale nella tenuta stessa, in cui è fatta. Dovrà porsi all'ordine del giorno per la tenuta seguente.

ART. 55. — Li Ufficiali della L. chiedono direttamente la parola al Venerabile; li altri FF. devono chiederla al Sorvegliante della rispettiva colonna, e questi per loro al Venerabile.

ART. 56. — Il processo verbale di ogni tenuta, letto ed approvato che sia, dev'essere sottoscritto dal Venerabile, dal Segretario, e dall'Oratore.

ART. 57. — Nessun F. può coprire il tempio senza la permissione del Venerabile o del Sorvegliante della propria colonna, e senz'aver deposto il suo obolo nel tronco di beneficenza.

ART. 58. — Durante la tenuta, ogni Fr. deve osservare puntualmente l'ordine e la decenza, sotto pena di ammonizione o di ammenda, in caso di recidiva.

ART. 59. — Ogni Mass. regolare, purchè faccia riconoscere i proprj titoli dall'Esperto, può venir ammesso come Visitatore ad una tenuta del suo grado.

Non avrà però voto deliberativo.

ART. 60. — La demolizione d'una L. ha luogo o per deliberazione della L. stessa, o per il fatto della sua riduzione a meno di 7 membri, o per decreto del Grande Oriente, conforme all'art. 36.

Ne' primi due casi, la L. darà immediatamente avviso della sua dissoluzione al Grande Oriente.

Ogni L. demolita rimetterà al Grande Oriente la sua pergamena patente, Statuto, Rituale, insegne, suggello, e li atti tutti.

ART. 61. — I membri della L. demolita, che ritenessero presso di sè alcuno degli oggetti mass., commetterebbero un reato di slealtà; e verrebbero come infedeli cancellati con nota di vitupero dal grande elenco dei Mass. Italiani.

ART. 62. — Una L. demolita da per sè non può ricostituirsi se non in seguito alla domanda di 7 Maestri, e all'approvazione del Grande Oriente.

La L. invece sospesa o demolita per decreto superiore, potrà essere ricostituita in forza di altro decreto del Grande Oriente.

§ 5.

Uffici speciali.

ART. 63. — Il Venerabile convoca la L. e presiede a tutte le tenute, commissioni, o deputazioni; apre, dirige, e chiude i lavori; conferisce i tre gradi; sottoscrive le tavole e regola la corrispondenza; verifica i conti e ordina le spese deliberate dalla L.; e rappresenta la L. in tutte le cerimonie interne ed esterne.

ART. 64. — I Sorveglianti hanno la direzione della loro colonna; le trasmettono li annunzi del Venerabile; vi mantengono l'ordine e il silenzio; chiedono la parola per i FF. della propria colonna; e sottoscrivono tutte le tavole ufficiali.

ART. 65. — Al Segretario spetta di compilare il processo verbale delle tenute; di far la corrispondenza, sotto la direzione del Venerabile; e di mandare li avvisi di convocazione ai FF.

ART. 66. — L'Oratore veglia all'esecuzione dello Statuto e del Rituale; si oppone ad ogni deliberazione illegale; propone le sue conclusioni in fine di ogni discussione; e dà un ragguaglio dei lavori della L. in ogni festa dell'Ordine.

ART. 67. — Il Tesoriere tiene i conti della L.; è responsabile della cassa commune; riscuote le tasse; fa i pagamenti ordinati dalla L.; e ogni trimestre presenta un ragguaglio del suo stato finanziario.

ART. 68. — L'Ospitaliere visita i FF. ammalati; procura loro tutti i conforti che può; rende conto del loro stato alla L.; e raccoglie ed amministra le offerte del Tronco di Beneficenza.

ART. 69. — L'Architetto ha in custodia tutti i mobili ed arredi della L. ed è responsabile della loro conservazione.

ART. 70. — L'Esperto verifica i titoli mass. dei visitatori; introduce li iniziandi; raccoglie i suffragi; e fa girare il sacco delle proposte.

ART. 71. — Il Bibliotecario ha in cura l'Archivio della L.; tiene un catalogo dei giornali e libri ch'essa possiede; e propone di acquistare a mano a mano quelli altri che possono meglio giovare all'istruzione mass. dei FF.

ART. 72. — Ogni L. può, ove creda espediente, nominare un aggiunto al titolare di ogni ufficio, tranne quello del Venerabile.

L'aggiunto surroga il titolare in caso d'assenza.

ART. 73. — Il Fr. servente, nominato e pagato dalla L. per eseguire li ordini del Venerabile e degli Ufficiali in quanto richiede il servizio della L., dovrà sempre esser trattato con urbanità e cortesia.

§ 6.

Delle elezioni.

ART. 74. — Tutti e soli i Maestri sono eleggibili ad ogni Ufficio.

Non sono però eleggibili quelli che fossero debitori verso la cassa della L.:

ART. 75. — Le LL.: eleggono tutti i loro Ufficiali ogni anno, nel mese di marzo, a maggioranza di voti.

ART. 76. — Il nuovo Venerabile è proclamato ed insediato dal suo predecessore o da chi ne fa le veci; e questi riceve il suo giuramento.

Tutti li altri nuovi Ufficiali prestano giuramento nelle mani del Venerabile, e vengono da lui insediati con le batterie d'uso.

ART. 77. — Le L.: spediscono subito una copia del processo verbale dell'elezione e installazione de' nuovi Ufficiali al Grande Oriente; il quale riconosciuta la regolarità degli atti, farà inscrivere il nome del Venerabile al libro d'oro.

§ 7.

Doveri, colpe e pene.

ART. 78. — Tutte le LL.: e tutti FF.: hanno il dovere:

- a) Di osservare lo Statuto e il Rituale dell'Ordine, eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e i decreti del Grande Oriente;
- b) Di serbare inviolabilmente il segreto su tutto quanto siasi fatto e trattato nel Grande Oriente e nelle LL.: e su i nomi dei FF.:
- c) Di soccorrere tra loro in tutte le occorrenze anche con pericolo della vita, e trattarsi con benevolenza fraterna così in L.: come fuori di L.:

ART. 79. — Le colpe dei Liberi Muratori si distinguono in semplici mancanze ed in delitti; e questi o sono delitti contro i costumi, o delitti contro l'onore.

ART. 80. — Per le semplici mancanze il Venerabile potrà punire il colpevole con un'ammonizione, da notarsi o no nel processo verbale secondo i casi, ed anche con leggiera ammenda a pro del tronco di beneficenza.

ART. 81. — I delitti contro i costumi saran puniti con la sospensione; e quelli contro l'onore con l'espulsione dall'Ordine.

ART. 82. — La denuncia di un delitto mass.: dee farsi con tavola sottoscritta, suggellata, indirizzata all'Oratore, e deposta nel sacco delle proposte.

ART. 83. — L'Oratore informerà tosto della denuncia il Venerabile. Se tra loro vi sia dissenso intorno al partito da prendere, il Venerabile consulterà due altre Luci, per decidere a pluralità di voti, se vi sia luogo a procedimento.

ART. 84. — Nel caso che debba procedersi contro il denunciato, l'Oratore compilerà l'atto d'accusa, e il Venerabile lo notificherà all'accusato, invitandolo a scegliersi un difensore fra i MM.: della L.:

ART. 85. — Il tribunale mass.: sarà composto delle tre prime Luci, con un giuri di cinque giudici scelti fra i Maestri, in tenuta di terzo grado, a suffragio segreto.

L'Oratore è incaricato di sostenere l'accusa, e di proporre le conclusioni. Il difensore e l'accusato avranno ultimi la parola.

ART. 86. — Il giuri pronuncia se l'accusato sia colpevole o non colpevole.

La dichiarazione d'innocenza pronunciata dal giuri varrà come assolutoria definitiva.

Pronunciata invece la dichiarazione di colpa, il Venerabile e le altre due Luci determineranno la pena da applicarsi, e daranno lettura della sentenza all'imputato.

ART. 87. — L'accusato che non si presenta, e non giustifica la sua assenza, verrà considerato e giudicato in contumacia.

ART. 88. — Il condannato ha diritto di opposizione alla sentenza contumaciale e di appello al Grande Oriente dalla sentenza del tribunale di L.: entro un mese dalla notificazione della sentenza medesima.

ART. 89. — La stessa procedura sarà praticata dal Gr.: O.: verso le LL.: senza pregiudizio anche per queste al diritto di opposizione al Gr.: O.: e di appello alla più prossima Assemblea, con facoltà al Gr.: O.: stesso di sospendere i lavori in caso d'urgenza.

ART. 90. — Le prime cinque Luci di una L.: non possono esser poste in istato d'accusa, se non per ordine del Grande Oriente.

I membri del Gr.: O.: non possono essere processati

fuorchè dal Gr.: O.: stesso. Essi potranno appellarsi all'Assemblea.

ART. 91. — La sentenza definitiva, che condanna un Libero Muratore all'espulsione dall'Ordine, dovrà essere motivata e notificata dal Gr.: O.: a tutti li altri Gr.: O.:, ed a tutte le LL.: verrà letta dal Ven.: in tenuta di 1.º grado,

Le sentenze definitive, che portano pene minori dell'espulsione, verranno pubblicate dal Venerabile nella L.:, a cui appartiene il condannato, in tenuta di 1.º grado, escluso ogni Visitatore.

